

Elettorale: un'importante decisione del Consiglio di Stato

L'opinione di Gaetano De Vita

In occasione dell'ultima tornata elettorale amministrativa del marzo 2010, ha avuto grande rilievo (con inevitabile coda di polemiche e accuse di illegittimità delle operazioni di proclamazione degli eletti) la decisione dell'ufficio elettorale centrale del Comune di Lamezia Terme (città della Calabria con circa 70.000 abitanti) in merito all'interpretazione del comma 10 dell'art. 73 del D. Lgs. N. 267/2000. Stiamo parlando delle condizioni previste dal legislatore per fare scattare il così detto premio di maggioranza in favore del sindaco eletto al secondo turno. L'argomento è interessante sia in chiave interpretativa della norma, sia per i concreti risvolti che, in conseguenza di una corretta lettura della norma in questione, si possono determinare sull'assetto del governo locale come diretto risultato della consultazione elettorale.

Il nuovo sistema elettorale, che vide la luce nell'ormai lontano 1993, è nato con il dichiarato obiettivo di perseguire la stabilità dei governi locali mediante l'introduzione di un sistema elettorale sostanzialmente maggioritario il cui fulcro è rappresentato proprio dall'assegnazione di un premio di maggioranza nel caso il risultato elettorale non avesse assegnato immediatamente ad uno dei candidati a sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi. È chiaro che in questo ambito il legislatore si è mosso su terreno particolarmente spinoso, in cui era necessario equilibrare l'obiettivo della governabilità con l'effettiva rappresentatività delle liste in competizione. Per cui il correttivo del risultato elettorale (premio di maggioranza) non poteva operare in maniera indiscriminata e assoluta, ma soltanto nel caso in cui il corpo elettorale non avesse dato un segnale decisamente contrario, in termini di voti di lista, al sindaco risultato vincitore.



Gaetano De Vita, esperto di materia Elettorale, è l'autore di questo articolo

La norma dell'art. 73 del TUEL prevede, infatti, che il premio di maggioranza non può scattare allorché un'altra lista o un gruppo di liste collegate, diverse da quelle collegate al sindaco vincitore, abbia già superato al primo turno **il 50 per cento dei voti validi**.

Proprio su questa espressione si è incentrato un importante dibattito interpretativo della norma in questione, con conseguente contenzioso elettorale risolto in prima istanza dal TAR Piemonte (sentenza n. 2316/2009) e poi confermato dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 3022/2010. Nel caso specifico, l'Ufficio Elettorale Centrale di Lamezia Terme ha puntualmente applicato la linea interpretativa indicata dal Consiglio di Stato.

In buona sostanza il problema affrontato dalla Magistratura amministrativa, in seguito ai ricorsi presentati, è stato quello di stabilire come dovesse essere calcolato il 50% dei voti validi. Cioè se il 50% dei voti validi dovesse essere considerato solo sui voti di lista validi complessivi conseguiti al primo turno dalle liste

concorrenti all'elezione, oppure sui voti validi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (e dunque, oltretutto sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco collegato alla lista anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci senza voti di lista).

E' chiaro che se la base di calcolo dei voti validi si amplia, anche la percentuale del 50% dei voti validi richiesta quale "soglia" per così dire di sbarramento per l'attribuzione del premio di maggioranza subisce un conseguente innalzamento in termini di risultato numerico.

Il Tar del Piemonte ha sostenuto che "maggioranza assoluta dei voti validi" significa maggioranza assoluta dei voti espressi in modo valido, quali che siano i voti attribuiti alle singole liste

Nella sopra citata sentenza si legge, tra l'altro, che "il fatto poi che la norma intenda riferirsi all'insieme dei voti espressi dagli elettori e non solo a quelli di lista risulta avvalorato anche dalle modalità stesse attraverso le quali, nei comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti, può essere espresso un "voto valido".

L'organo di giustizia amministrativa afferma che le diverse modalità di espressione del voto valido sono le seguenti:

1. può essere votato solo il candidato sindaco;
2. può essere espresso il voto solo a favore della lista prescelta con automatica trasmissione del voto al candidato sindaco collegato;
3. può essere espresso il voto sia a favore della liste che a favore del candidato sindaco collegato;
4. può essere espresso il voto solo a favore del candidato consigliere;
5. può essere espresso il voto a favore sia della lista che a favore di un candidato sindaco non collegato alla lista (voto disgiunto).

È evidente, prosegue il TAR, che se il sistema elezioni concepisce ed ammette siffatte diverse modalità di espressione di voti validi, tutti questi voti debbono venir presi in

considerazione per calcolare la maggioranza necessaria ad escludere l'applicazione del c.d. premio di maggioranza e non solo i voti espressi a favore di una lista o gruppo di liste, che rischierebbero di dare una visione parziale e limitata della volontà degli elettori.

Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3022/2010, ha integralmente confermato quanto sostenuto dal TAR Piemonte adducendo "una serie di motivi interpretativi di natura letterale, logico-sistematica e teleologica".

In particolare il Supremo Consesso ha evidenziato che laddove il legislatore, nell'ambito del testo normativo in esame, si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l'espressione "cifra elettorale". Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, ha usato l'espressione "voti validi".

In secondo luogo, ha ribadito che il regime delle elezioni comunali designato nel D.Lgs. n. 267/2000 è improntato al principio maggiorita-

rio, per cui l'esclusione del premio di maggioranza opera quale *fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario e trattandosi di norma eccezionale, la stessa va interpretata in modo restrittivo.*

In ultimo Il C.d.S. ribadisce che la previsione del c.d. premio di maggioranza in favore della coalizione collegata al sindaco eletto al turno di ballottaggio, che non abbia già conseguito il 60% dei seggi, *assolve alla funzione di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti anche nel caso in cui, per effetto del meccanismo del voto disgiunto, il corpo elettorale si presenta particolarmente frammentato.*



www.sorge.it

Sorge s.a.s.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione

SORGE s.a.s. - ITALY - email: info@sorge.it
via Gubbio 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8007 fax: 02 5831 6153

Scatta la tua foto!

Concorso fotografico aperto a tutti i partecipanti al Convegno

In occasione del 30° Convegno nazionale, ANUSCA tra le numerose iniziative in programma volute per caratterizzare lo storico evento, lancia un concorso fotografico "SCATTA LA TUA FOTO!" aperto a tutti i convegnisti.

Dal 29 novembre al 3 dicembre nella splendida Merano ed in particolare nelle accoglienti sale del Palazzo Kurhaus, i partecipanti al concorso potranno facilmente trovare il momento per scattare una bella fotografia (formato digitale, possibilmente in alta definizione) da inviare entro il 31 dicembre 2010 a ufficiostampa@anusca.it con indicato nell'oggetto della mail "Concorso - Scatta la tua foto!" e nel testo del messaggio i propri riferimenti.

Saranno premiate le 3 migliori fotografie del 30° Convegno nazionale di Merano, con un fine settimana ospiti dell'ANUSCA Palace Hotel di Castel San



Pietro Terme (Bologna), dopo un'attenta valutazione di una Giuria che si riunirà nelle settimane successive al convegno.

L'avviso del presente concorso è presente anche sul portale www.anusca.it e la notizia sarà inviata anche a tutti gli iscritti alla Newsletter ANUSCA.

Fotonotizia



Presso la splendida sala messa a disposizione dalla Camera di Commercio, dal 15 al 17 giugno si è svolto a Chieti il 2° Corso di formazione al quale hanno partecipato circa 50 addetti ai servizi demografici, che hanno apprezzato l'organizzazione dell'iniziativa di formazione professionale. Direttore del corso Antonio Dandolo, appena arrivato alla Prefettura di Chieti a dirigere la II Area, mentre i relatori Liliana Palmieri, Grazia Benini ed i dirigenti della Prefettura Giovanni Giove e Alberto Di Gaetano, si sono alternati nelle tre giornate dei lavori. Un ringraziamento a Rosa Maria Vitici, Presidente del Comitato provinciale ANUSCA di Chieti, per la cortese segnalazione e l'invio della fotografia.



IMPIEGATO SOMMERSO DALLE PRATICHE

CASO ARCHIVIATO!

Con **COMPATTA** e **ROTAR**, da oltre 40 anni presidiamo il mercato dell'archiviazione pubblica. Impegnati nella costante ricerca di soluzioni intelligenti, ci distinguiamo per la capacità di creare prodotti sulla base delle vostre esigenze. Ottimizzazione degli spazi, protezione dei materiali archiviati, accessibilità dei documenti sono solo alcune delle peculiarità dei nostri macchinari.



ROTAR



COMPATTA

Per maggiori informazioni chiamaci al n° 0804911377
o visita il nostro sito www.icamonline.eu

ICAM
intelligent space solutions

Normativa di Polizia Mortuaria al Corso di Bitetto

di Cosmo Lofano

Anno XXV numero 7/8 • luglio/agosto 2010

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

20

Numerosa la partecipazione registratasi a Bitetto (Bari) lo scorso 14 maggio, alla "Giornata di studio" organizzata dall'ANUSCA, per comprendere al meglio la nuova normativa intervenuta in materia di polizia mortuaria e tentare di individuare, come è negli scopi dell'associazione, una procedura applicativa unitaria, anche alla luce della recente legge regionale n. 4 del 25.2.2010, modificativa della precedente, entrata in vigore solo un anno prima, con la legge n. 34 del 15.12.2008.

Dopo un breve saluto di benvenuto del Vicesindaco dott. Lacalamita, chi vi scrive (componente della Giunta Nazionale), mutuando una massima del diritto medievale "*quod omnes tangit ab omnibus tractari et probari debet*" e cioè quanto più uno sa, tanto più si sente coinvolto e vuole partecipare e concorrere alla decisione di arricchirsi ulteriormente e professionalmente, ritenendo propizi, fruttuosi e fecondi questi specifici percorsi formativi, non solo per approfondire e migliorare la propria cultura e personale professionalità, con interscambio di informazioni, con un confronto dialettico irrinunciabile ed irrefutabile, ma soprattutto per un'opportuna, necessitata, doverosa uniformità procedurale, sempre invocata, sempre disattesa, inspiegabilmente, che si rivela, conseguentemente, esiziale, deleteria soprattutto nei confronti dei destinatari del servizio e degli stessi operatori e tra questi e gestori di pubblici servizi, ha poi introdotto il relatore, Donato Berloco, esperto ANUSCA, mostrando, tra l'altro, il suo ultimo lavoro, "*Le funzioni dell'ufficiale dello stato civile in materia di Polizia mortuaria*".

Il dott. Berloco, dopo una breve illustrazione dell'istituto della cremazione, dalla sua introduzione nell'ordinamento italiano, all'attuale incentivazione da parte del legislatore di farvi ricorso, quale soluzione del sempre più pressante problema dell'incapienza dei cimiteri, facendo un richiamo al Dpr 285/90 e alla legge 130/2001, passa alla trattazione delle problematiche della compatibilità tra le varie leggi regionali, intervenute nella materia, introducendo



Corso di Bitetto: l'esperto ANUSCA Donato Berloco mentre espone la sua relazione. Al tavolo, il primo a sinistra, è Cosmo Lofano, che ringraziamo per il resoconto che ci ha inviato



I partecipanti alla Giornata di studio organizzata da ANUSCA a Bitetto

talvolta discipline che non sempre consentono di operare con chiarezza, soprattutto in presenza di esigenze connesse al trasporto di salme tra diverse regioni.

Segue un proficuo dibattito che ha dato la possibilità di far luce sulla competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasporto, alle modalità da seguire in presenza di salma e/o di cadavere.

Indi si sofferma sulla differenza tra la definizione di salma e di cadavere, (prima e dopo la certificazione da parte del medico necroscopo), passa, poi, alla trattazione di temi relativi alla dispersione delle ceneri e del loro affidamento, sulle modalità di espressione della volontà del de quibus